

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 Gennaio 2020 in Roma - Sono presenti le seguenti parti:

Per la Società subentrante Ing. Mauro Natali, ed il Dr. Marco Cerutti

Per la Società uscente Dr.ssa Maria Teresa Petrucci

Per le OO.SS. di Categoria:

- Per la FILT CGIL Nazionale – il Sig. Davide Franzosi e la Sig.ra Maria Ippolito;
- Per la FIT CISL Nazionale - il Sig. Giorgio Ghiglione ed il Sig. Christian Tschigg;
- Per la UILTRASPORTI Nazionale – il Sig. Massimo Ferretti ed il Sig. Massimiliano Feduzi;
- Per la UGL FERROVIERI Nazionale – il Sig. Andrea Crimaldi;
- Per la SALPAS Or.s.a. Nazionale – il Sig. Claudio Fiorenza e il Sig. Andrea Fiorenza;
- Per la SLM FAST CONFISAL – Nazionale – la Sig.ra Sabrina Mancini;

Sono altresì presenti le Segreterie Regionali/Territoriali interessate.

**Oggetto: Cambio Appalto per la gestione del servizio di accoglienza, sicurezza e accompagnamento della clientela, nonché di altre prestazioni accessorie da svolgersi sulle vetture in composizione ai treni notte gestiti da Trenitalia**


### Premesso che:

in data odierna, le parti si sono incontrate per l'espletamento delle procedure di cambio appalto secondo quanto previsto dall'art. 16 del CCNL Mobilità- Attività Ferroviarie 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii. (di seguito CCNL applicato), relativo ai servizi di cui all'oggetto.

Elior Ristorazione S.p.a è risultata aggiudicataria della gara d'appalto di cui all'oggetto con decorrenza dal 01.02.2020 nell'ambito del quale, ai sensi delle previsioni contenute all'art. 16 punto 2.4 del CCNL della Mobilità Ferroviaria del 16 dicembre 2016, l'appaltatore uscente, il subentrante e le strutture competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL di settore devono procedere al necessario confronto ed alle opportune verifiche prodromiche il cambio appalto secondo quanto previsto dall'art. 16 punto 2.3 e seguenti.

Che nell'ambito del citato confronto ed in aderenza a quanto previsto dall'art. 16 citato del CCNL, Elior Ristorazione S.p.a. ribadisce quanto già espresso nel corso dell'incontro del 16 gennaio u.s. e precisamente:

- La Società uscente Rekeep Rail srl il giorno 16.01.2020 ha consegnato alle OOSS ed alla Società Elior Ristorazione SpA gli elenchi del personale avente diritto. Elior SpA si riserva lo svolgimento delle verifiche opportune nei confronti di alcuni lavoratori per i quali sono state rilevate diversità rispetto all'elenco originario risultante dall'allegato H a corredo dei documenti di gara.



- che le condizioni tecniche dettate dal Contratto che disciplina il rapporto tra Elior SpA e la Società committente, relativo alle attività oggetto dell'appalto definiscono una riduzione del perimetro delle attività stesse per effetto di quanto definito dalla Società committente in ordine alla composizione dei team di bordo treno e delle nuove modalità di allestimento dei treni svolte negli IMC.
- che, poiché Elior SpA risulta già affidataria del servizio di ristorazione a bordo delle Frecce di Trenitalia SpA, è già dotata di una propria struttura amministrativa, tecnico – operativa ed organizzata per operare sul territorio Nazionale in ambito ferroviario;
- che le necessità di carattere-tecnico organizzativo per l'impianto di Napoli, stante l'attuale offerta commerciale, risultano inesistenti e nel contempo risulta evidente disporre di risorse operanti dalla Stazione ferroviaria di Salerno;
- Risultano altresì evidenti, come lungamente dibattuto in data odierna, le necessità di risorse per quanto attiene l'attività di mantenimento del decoro a bordo treno, e che rispetto a tale problematica l'Azienda agirà in autonomia in fase di assunzione raccogliendo le eventuali adesioni su base volontaria per un diverso impiego rispetto l'attuale utilizzo.
- Ai sensi dell'art. 3 bis del contratto d'appalto Trenitalia, la stazione appaltante ha richiesto di conoscere la sussistenza di eventuali condanne passate in giudicato ovvero procedimenti penali in corso a carico dei lavoratori interessati al passaggio e ciò prima dell'assunzione dal nuovo appaltatore. A tal fine Elior SpA ha definito nelle lettere di assunzione le condizioni che subordinano l'assunzione stessa dei lavoratori oggetto del cambio appalto, alla sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai carichi pendenti.

**Tutto ciò premesso le parti concordano circa:**

1. Il mantenimento pro tempore fino alla data del 30.04.2020 degli accordi in essere. A tal proposito, la Società Elior SpA, riconoscerà transitoriamente fino alla data indicata la validità degli accordi sindacali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
2. L'impegno a proseguire il confronto a stretto giro per convergere circa l'individuazione delle opportune soluzioni alle problematiche evidenziate in premessa;
3. Le parti si danno il reciproco affidamento circa la conclusione del confronto di cui sopra entro e non oltre il 28.02.2020;
4. Nelle more della definizione dell'accordo di cui ai punti precedenti, si concorda circa l'estensione ove necessario e limitatamente al periodo transitorio fino alla definizione dell'accordo citato, di quanto previsto al p.4 del verbale del 09.10.2019, per quanto attiene lo svolgimento delle attività di mantenimento del decoro e di bordo treno. Tale previsione potrà essere applicata a tutti i treni del perimetro oggetto di questo verbale di accordo.
5. Al personale rientrante nell'ambito del presente accordo (come da elenco allegato), nonché a tutti i lavoratori successivamente assunti, la società Elior Ristorazione SpA applicherà il CCNL applicato;

*[Handwritten signatures and initials]*

6. La società Elior Ristorazione SpA assumerà tutti i lavoratori aventi diritto senza soluzione di continuità con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 01.02.2020, senza periodo di prova, previa verifica delle ultime 9 (nove) buste paga dalla data di pubblicazione del bando.
7. L'assunzione del lavoratore è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sarà specificato quanto indicato all'art. 17, comma 4 del CCNL applicato.
8. La presente acquisizione di personale già impiegato nell'appalto non costituisce in alcun modo trasferimento di azienda o di parte di azienda, in quanto il nuovo appaltatore, soggetto già presente ed operante nel settore è dotato di propria struttura organizzativa, produttiva e operativa e, pertanto, sono presenti evidenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, in ossequio all'art. 29 comma 3 del D.Lgs 276/2003.
9. I nominativi dei lavoratori, livelli, parametri d'inquadramento e le condizioni contrattuali riportate nell'elenco allegato inviato dalla società uscente, saranno oggetto di verifiche all'atto dell'assunzione al fine di garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato.
10. Eventuali lavoratori assenti per malattia, infortunio, maternità e altre cause ostative per le quali è prevista la conservazione del posto alla data di passaggio, saranno assunti dalla società Elior Ristorazione SpA, alle medesime condizioni economiche, normative e contrattuali così come sopra specificato, al rientro dell'evento che dovrà essere comunicato dall'Azienda uscente tempestivamente, così come previsto dal CCNL applicato.
11. In considerazione del fatto che il Fondo di Previdenza complementare del settore è il "Fondo EUROFER", le parti confermano la continuità della contribuzione al citato Fondo per i lavoratori che vi hanno precedentemente aderito e, per quelli che vi aderiranno, previa formale richiesta di adesione.  
I contributi del fondo Eurofer sono computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati:

- a. Minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/ area AF;
- b. Super minimo individuale di cui al punto 4 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/ area AF;
- c. Aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/ area AF;
- d. Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/ area AF;
- e. Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/ area AF;

Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di:

- 1% a carico del lavoratore, fatta salva la possibilità di aumentare tale percentuale fino ai limiti previsti dal Fondo stesso;
- 1% a carico del datore di lavoro.

12. L'azienda uscente provvederà alla liquidazione ed alla corresponsione delle spettanze di fine rapporto maturate al 31.01.2020 a titolo esemplificativo e non esaustivo, ratei di 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità, ferie, Ex Festività, TFR, le quote accantonate dal mese di gennaio 2018 per il periodo

*1 lettera*  
*M.M.*

*[Handwritten signatures and initials]*

di vacanza contrattuale, nonché qualsiasi altra competenza maturata e non ancora corrisposta.

13. Nel caso in cui non vengano saldate le suddette competenze nei tempi e nei modi previsti dal CCNL applicato e dalle leggi in materia, e comunque entro e non oltre 60 gg dalla data odierna, le OOSS, al fine di garantire e tutelare i diritti dei lavoratori, intraprenderanno tutte le iniziative del caso.
14. Le parti si incontreranno entro il giorno 05.02.2020 per la prosecuzione del confronto, e si incontreranno ulteriormente entro il 30.04.2020 al fine di monitorare l'andamento del cambio appalto, valutare eventuali problematiche riscontrate nella gestione delle attività lavorative, e definire in tale circostanza eventuali nuovi accordi in continuità o in sostituzione degli accordi vigenti pro tempore.

Allegati: elenchi del personale

Per la Società subentrante

MMR. Muroletti

Per la Società uscente

Maria Teresa Petrucci

le OO.SS. Nazionali: FILT CGIL

Roberto Di Stefano

FIT CISL

Carlo Giuseppe Tucci

UILTRASPORTI

Massimo Turchetti

UGL TRASPORTI

Luca...

SALPAS ORSA

Francesco... Alessandro...

SLM FAST CONFISAL

Sabrina...